



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro

nelle persone dei magistrati:

dr. Maria Giuseppa D'Amico

Presidente

dr. Maria Lorena Papait

Consigliera rel.

dr. Roberta Santoni Rugiu

Consigliera

nella causa iscritta al n. 673/2019 RG promossa da

INPS – SCCI Spa

avv.ti Paola Forgione, Patrizia Colella, Marco Fallaci

appellante

contro

LOUIS NATHALIE

Avv. Marzia Giovannini

appellata

avente ad oggetto : appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze-Sezione Lavoro n.280/2019 pubblicata in data 14.3.2019

-visto l'art.221 comma 4 Dl 34/2020 conv. in L.77/2020 e rilevato che, in attuazione di detta disposizione, la Presidente di Sezione ha disposto, con decreto comunicato alle parti, la celebrazione della presente causa mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti – oltre alle istanze e conclusioni – eventuali deduzioni “conclusionali”, da redigere nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (con invito, ove le parti volessero riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarle) nonché la rinuncia espressa alla lettura della motivazione e/o del dispositivo, con adozione all'esito e fuori udienza del provvedimento da parte del Collegio così come in epigrafe costituito;

-rilevato che le parti hanno depositato le note conclusionali nei termini concessi con il decreto della Presidente di Sezione;

Il collegio - lette le note depositate dalle parti - celebrata l'udienza del **20.10.2020** con le modalità sopra descritte, fuori udienza e previa camera di consiglio, ha pronunciato con dispositivo la seguente

SENTENZA

Con ricorso al Tribunale di Firenze Louis Nathalie, pilota dipendente di Meridiana Fly spa sino al 30.12.2014 e fruitrice del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento integrativo del fondo speciale trasporto aereo (CIGS e FSTA), ha impugnato i provvedimenti Inps del 4.2.2016 e 12.5.2016 di decadenza da detti trattamenti per il periodo dal 16 aprile 2012 al 31.12.2013, dai quali era scaturita la richiesta di ripetizione di indebito nella misura di euro 23.246,98.

La decadenza era stata disposta dall'INPS in applicazione dell'art.8 comma 5 DL 86/1988 conv. in L.160/1988, che onera il beneficiario del trattamento di CIGS di comunicare preventivamente all'Istituto lo svolgimento di attività lavorativa, in relazione al contratto di lavoro concluso dalla ricorrente con la Turkish Airlines (di seguito TA) in data 1.11.2013, mentre la comunicazione di inizio di nuova attività lavorativa era stata effettuata solo in data 29.12.2013 (per dichiarato avvio dell'attività a partire dall'1.1.2014).

La ricorrente sosteneva che il periodo iniziale del rapporto con la TA era stato di mero addestramento e finalizzato al mantenimento delle licenze di volo, in scadenza al 31.10.2013, e che pertanto, anche se retribuito, doveva qualificarsi come "periodo neutro" sottratto all'obbligo di preventiva comunicazione, come stabilito dalle Circolari INPS n.73/2008 e n.94/2011.

L'INPS rivendicava la correttezza del proprio operato, considerato che la ricorrente dall'1.11.2013 era stata assunta dalla TA con contratto di lavoro a tempo indeterminato, era stata regolarmente retribuita (anche nei due mesi di novembre e dicembre 2013) e non sussistevano i presupposti per l'invocabilità del c.d. "periodo neutro" di cui alla Circolare 94/2011 ai fini dell'esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva.

Il Tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato l'illegittimità di detti provvedimenti, con relativa richiesta di ripetizione, condannando l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente.

Ha richiamato la Circolare Inps 94/2011 che, in considerazione della necessità dei piloti di svolgere attività di addestramento per mantenere la validità delle abilitazioni di volo (in genere di durata annuale), ha previsto un "periodo neutro" nel quale il pilota può svolgere attività lavorativa remunerata finalizzata esclusivamente al mantenimento di dette abilitazioni, restando esonerato dal presentare la comunicazione prevista dall'art 8 comma 5 DL 86/1988, presentando però una apposita autocertificazione così da consentire all'Istituto di effettuare i relativi controlli.

Ha ritenuto che il contratto con TA dell'1.11.2013, qualificato dalle parti come "accordo di formazione e assunzione", non imponesse l'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art.8 comma 5 cit. poiché la ricorrente aveva dimostrato che nel periodo dalla

stipula al 29.12.2013 aveva svolto solo attività di formazione finalizzata al mantenimento delle licenze di volo (ovvero attività di addestramento in aula e al simulatore dal 2.12.2013 al 11.12.2013, mentre solo dal 30.1.2014 aveva effettuato voli di addestramento e il 27.2.2014 aveva superato la prova finale), pertanto si trattava di un arco temporale che poteva essere ricondotto in astratto al “periodo neutro” di cui alla Circolare *de qua*, considerato che la licenza di volo risultava scaduta alla data del 31.10.2013 in quanto non ulteriormente vidimata alla scadenza (come da doc.41).

Quanto all’omessa presentazione dell’autocertificazione, rilevava che l’obbligo era posto da una circolare, quindi una fonte priva di potere normativo e valevole solo per i soggetti interni all’amministrazione, e che l’omissione non comportava alcuna decadenza dal trattamento integrativo (ma solo la sospensione della prestazione, con richiesta di documentazione da parte dell’Inps e ripristino del trattamento al momento di inoltro della documentazione).

L’INPS ha appellato la sentenza chiedendone l’integrale riforma con rigetto del ricorso della lavoratrice, per due ordini di motivi :

- per erroneità della motivazione in relazione alle risultanze di causa e alla ripartizione dell’onere della prova : il giudice si è attenuto alla mera denominazione del contratto (in inglese e non tradotto), senza indagare sull’effettivo atteggiarsi del rapporto, e non ha considerato che in realtà la licenza di volo, scaduta il 31.10.2013, era stata rinnovata in data 11.12.2013 ed era valida sino all’11.12.2014, come si traeva dal doc.41
- per erroneità della decisione in punto di cogenza dell’obbligo di comunicazione all’Inps dello stato di rioccupazione all’estero (come previsto dalla Circolare 94/2011)

L’appellata ha replicato ai singoli motivi, ritenendo corretta la decisione del Tribunale, che ha chiesto di confermare.

A parere del Collegio l’appello è fondato e va accolto.

Brevemente si rileva, in base alle risultanze di causa, che :

- Louis Nathalie, pilota di linea di Meridiana Fly posta in cassa integrazione (dapprima a rotazione e poi a zero ore dall’1.10.2013) era titolare di trattamenti CIGS e F.S.T.A.;
- la licenza di volo per aeromobile A320, di durata annuale, era in scadenza il 31.10.2013 (doc.41)
- in data 1.11.2013 la Louis ha stipulato un contratto di lavoro con Turkish Airlines, quale pilota di linea/Primo Ufficiale (intestato “*First Officer training and employment agreement*”), prodotto in giudizio in lingua inglese e non tradotto, di durata indeterminata e periodo di prova di tre mesi, nel quale si prevede un periodo iniziale di addestramento (*training*) con retribuzione sin dall’inizio del rapporto (salvo ripetizione in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno o mancato superamento del periodo di addestramento secondo gli standard della legge turca, o mancato superamento delle prove mediche)
- secondo la documentazione prodotta, la ricorrente ha quindi svolto un periodo di

addestramento in aula e al simulatore, dal 2.12.2013 al 11.12.2013, successivamente dal 30.1.2014 ha effettuato voli di addestramento come pilota non titolare e in data 27.2.2014 ha superato il “final line check”; è stata in effetti pagata con regolari retribuzioni a partire dal mese di novembre 2013

- in data 29.12.2013 ha comunicato all’Inps l’inizio di nuova attività lavorativa, a partire dall’1.1.2014, e nella stessa data ha effettuato l’autocertificazione di attività lavorativa all’estero (docc.4-5 Inps)

L’art.8 DL 86/1988 conv. in L.160/1988 prevede al quarto comma che *“Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”* e al quinto comma che *“il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’INPS lo svolgimento della predetta attività”*.

La Circolare INPS n.94/2011, considerata l’esigenza dei piloti di svolgere continuativamente attività di volo per mantenere la validità delle licenze e abilitazioni, ha stabilito un esonero a tale obbligo di comunicazione preventiva configurando un “periodo neutro”, nel quale il pilota può svolgere attività lavorativa remunerata finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, purchè presenti all’INPS una autocertificazione nella quale dichiarare, appunto, i periodi di attività lavorativa destinati in via esclusiva al mantenimento delle abilitazioni, ciò al fine di consentire all’Istituto di effettuare i necessari controlli per accertare l’effettività del “periodo neutro”.

La Circolare prevede infatti : *..Le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro, nel caso in cui il personale pilota in CIGS o mobilità presti attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, con operatore aereo diverso dall’azienda destinataria dei provvedimenti di CIGS o mobilità da cui dipende, o dipendeva, il lavoratore. Tale periodo deve considerarsi neutro solo ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo delle comunicazioni di cui ai punti a) e b). Il predetto personale, pertanto, esclusivamente in questo caso, è esonerato dalla presentazione delle comunicazioni in questione, ma deve presentare l’autocertificazione di seguito indicata. Ai fini dell’accertamento del periodo neutro, è necessario che l’Istituto possa stabilire il periodo di tempo, sia in volo che a terra, durante il quale un pilota riceve addestramento al volo remunerato per conseguire i titoli dianzi specificati. Il personale pilota, pertanto, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e, all’esito del rinnovo o ripristino delle medesime, deve comunicare annualmente all’INPS, nel termine di 30 giorni successivi dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, un’autocertificazione, ai sensi dell’ art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., con le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., nella quale dichiarare i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle predette abilitazioni. All’autocertificazione deve essere allegata copia integrale del libretto di volo di cui l’interessato deve autocertificare la conformità all’originale in suo possesso, con le formalità previste dell’art. 19 del citato D.P.R. e la copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato. [...] In mancanza della presentazione dell’autocertificazione, le Strutture territorialmente competenti provvederanno alla sospensione della prestazione di CIGS o mobilità e relativa prestazione integrativa e, contestualmente, invieranno agli interessati richiesta di documentazione presso la residenza risultante agli atti dell’Istituto (ad esempio DID). La prestazione sarà ripristinata, a decorrere dalla data di sospensione, al momento dell’inoltro della documentazione richiesta”*.

Nel caso in esame la Louis, in relazione al contratto con TA dell'1.11.2013, non ha effettuato la preventiva comunicazione di cui all'art.8 comma 5 DL 86/1988 – ciò da cui consegue la decadenza dal trattamento di cassa integrazione straordinaria – avendo comunicato l'inizio di attività solo in data 29.12.2013 (con inizio dall'1.1.2014), e non ha effettuato neppure l'autocertificazione di cui alla Circolare 94/2011, che le avrebbe garantito l'esonero dalla comunicazione preventiva *de qua*.

Il primo giudice ha ritenuto che il periodo 1.11.2013/30.12.2013 fosse in astratto qualificabile come “periodo neutro” ai sensi di detta Circolare e che non fosse necessaria l'autocertificazione prescritta dalla Circolare, dalla cui mancanza peraltro non poteva discendere a suo dire la decadenza dai trattamenti di cassa integrazione, ma la motivazione non convince, né in fatto né in diritto, essendo fondate le censure mosse dall'appellante.

In primo luogo, il contratto con TA dell'1.11.2013 (che la Louis non ha tradotto in italiano) si presenta come un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato (*indefinitive duration*) con un periodo di prova di tre mesi e la previsione di una formazione iniziale (*training*) che pare destinata a garantire alla compagnia di assunzione un certo livello di addestramento del pilota secondo i propri canoni e criteri, in accordo con le regole e prescrizioni del Paese di bandiera. Nelle condizioni non si fa alcun riferimento alle licenze e abilitazione al volo, né al fatto che il periodo di training sia destinato al mantenimento di tali abilitazioni.

Neppure risulta che lo specifico periodo dal 2.12.2013 al 11.12.2013, di addestramento in aula e al simulatore, fosse destinato esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo (e non invece al programma di formazione concordato dalle parti, in funzione degli interessi della compagnia di formare il personale secondo le proprie regole).

Per contro, si è visto, la Circolare prevede un sistema di “salvaguardia” del pilota, rispetto alla decadenza dal trattamento di CIGS in conseguenza della mancata preventiva comunicazione, fondato sulla “sostanza” di una attività lavorativa destinata in via esclusiva al mantenimento delle abilitazioni in scadenza e sull'obbligo formale della relativa autocertificazione in capo al lavoratore, così da consentire all'Istituto i relativi controlli. Il tutto, funzionale alla necessità di rinnovo della validità delle abilitazioni al volo in scadenza.

Non risulta provata, in secondo luogo, tale necessità, considerato che dal libretto di volo (doc.41 – pagina 3) si trae che in effetti l'abilitazione scadeva il 31.10.2013 (vedi prima riga), ma anche che, a seguito di prova in data 11.12.2013, era stata rinnovata, con nuova validità sino al 11.12.2014 (vedi seconda riga, con indicazione dell'esaminatore Cpt. Angelo Ledda e relativa firma).

A tale dirimente rilievo l'appellata replica che l'appellante “*ignorando e omettendo qualsivoglia riferimento alla normativa tecnica di settore in materia di “validità, validazione e rinnovo” dei titoli abilitativi, confonde tra loro le diverse categorie di “licenza” e*

“abilitazione”, arrivando a delle conclusioni del tutto errate e disancorate dal dato normativo” (pag. 7 appello), senza altro aggiungere o spiegare con riguardo alla specifica situazione della Louis, nonostante l’onere della prova a suo carico.

Ne deriva la smentita che l’attività svolta a novembre/dicembre 2013, remunerata per entrambi i mesi, sia stata finalizzata in via esclusiva al mantenimento delle abilitazioni in scadenza e, come tale, astrattamente riconducibile al “periodo neutro” come ritenuto invece dal primo giudice.

Quanto all’autocertificazione, è evidente dalla lettura della Circolare 94/2011 che si tratta di obbligo a carico del pilota (rioccupato) la cui osservanza è necessaria ai fini dell’esonero dalla comunicazione preventiva di cui all’art.8 comma 5 DL 86/1988 e che è da tale norma di legge che deriva la conseguenza della decadenza del trattamento.

Il ricorso proposto dalla lavoratrice va pertanto respinto e la sentenza di primo grado integralmente riformata.

La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza.

La liquidazione viene effettuata, nello scaglione di valore della causa, secondo le tariffe del DM 44/2014 applicandosi parametri minimi per la particolarità della normativa di riferimento.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’appello e riforma della sentenza appellata

- respinge il ricorso proposto da Louis Nathalie;
- condanna Louis Nathalie a rimborsare all’INPS le spese processuali dei due gradi di giudizio, che liquida in euro 1.776 per il primo grado e in euro 1.889 per il secondo grado, oltre accessori.

Firenze, 20.10.2020

La consigliera est.
dr. Maria Lorena Papait

La Presidente
dr. Maria Giuseppa D’Amico